

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI NOVEMBRE ●●●

15 GIOVEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di settembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di settembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, l'eventuale ottava rata dell'Iva a saldo per il 2017 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà di versare entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018;
- i contribuenti titolari di Iva che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dal modello Redditi 2018, non hanno versato entro il 16 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-10-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con

il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

16 VENERDÌ INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi cd e iap. Scade il termine per effettuare il versamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2018, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità; per quanto riguarda lo sgravio contributivo per i nuovi iscritti under 40 si vedano gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 19/2017 a pag. 30 e n. 9/2018 a pag. 32.

Si ricorda che dal 2016 l'Inps non invia più la comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento in quanto sono disponibili nel «cassetto previdenziale per autonomi agricoli» accessibile sul sito www.inps.it da parte dei singoli utenti in possesso del pin e degli intermediari abilitati appositamente delegati; per questa novità informatica si vedano gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2016 a pag. 33 e n. 25/2016 a pag. 30.

Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato con decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 100 dell'1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere

il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2017 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2018 e per altre informazioni si vedano la circolare Inps n. 81 del 14-6-2018 e l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 26/2018 a pag. 31.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2018 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 43 del 9-3-2018 consultabile sul sito www.inps.it

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera un determinato reddito, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2018 alla Gestione separata, come comunicato dall'Inps con circolare n. 18 del 31-1-2018 consultabile sul sito www.inps.it, sono stabilite nelle misure seguenti:

- 25,72% per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 33,72% per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, con l'aggiunta dello 0,51% (per un totale del 34,23%) qualora sia prevista la contribuzione per l'indennità di disoccupazione (DIS-COLL);

- 24% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 (www.inps.it).

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati interessati negli ultimi anni da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (S.O. n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013).

Versamento contributi artigiani e commercianti. Scade il termine per effettuare il pagamento della terza rata relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l'anno 2018 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva. Si ricorda che già dal 2013, l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il cassetto previdenziale «Dati del mod. F24» al quale si accede attraverso i servizi online del sito www.inps.it; è inoltre possibile visualizzare e stampare, in formato pdf, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento. Per la contribuzione dovuta per il 2018 si veda la circolare Inps n. 27 del 12-2-2018.

INAIL

Versamento 4^a rata del premio autoliquidato. Scade il termine per effettuare il pagamento della quarta e ultima rata del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2017 e in acconto per l'anno 2018 da parte di coloro che hanno scelto di pagare in quattro rate anziché in un'unica soluzione entro il 16-2-2018.

Il versamento si effettua utilizzando il modello F24 telematico compilando l'apposita sezione Inail.

Sul sito internet www.inail.it è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa

all'anno 2017 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2018 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata saldi e/o acconti per soggetti titolari di partita Iva. I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2017 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2018 in base al rispettivo modello Redditi 2018, devono versare entro oggi l'eventuale ultima rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti in base alla tabella pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 26/2018 a pag. 68.

Si ricorda che con d.p.c.m. 10-8-2018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14-8-2018) è stata prevista, solo per il 2018, la possibilità di rateizzare gli importi dovuti con la maggiorazione dello 0,4% in massimo quattro rate per evitare il pagamento di due rate al 20 agosto.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2018 a pag. 32 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la guida a Redditi 2018.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Con l'art. 1, c. 36, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Tuttavia,

il condominio è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi delle detrazioni d'imposta previste per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

IVA

Liquidazione mensile di ottobre. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di ottobre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 novembre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di ottobre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di ottobre. L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17-2-2016) sono state aumentate, con effetto dall'1-1-2016, le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31. Mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2018 ha previsto l'aumento anche per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo del 7,7% per i bovini e dell'8% per i suini, demandandone la determinazione ad appositi decreti ministeriali; con dm 2-2-2018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17-3-2018) il Ministero delle finanze ha confermato anche per il 2018 le aliquote stabilite per il 2016 e 2017.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005 e l'articolo, tra i tanti, pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2017 a pag. 30.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione

del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e l'articolo, tra i tanti, pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2016 a pag. 31.

IVA

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel terzo trimestre (luglio-settembre) 2018, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 ottobre per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di settembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di settembre ai sensi del dm 15-11-1975.

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di ottobre sopra riportata.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione

relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al terzo trimestre 2018 (contribuenti trimestrali); si fa presente che con l'art. 14 del decreto legge n. 119 del 23-10-2018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23-10-2018), in vigore dal 24-10-2018, è stato disposto che nelle suddette liquidazioni può essere detratta l'Iva risultante dagli acquisti effettuati in ottobre anche se i relativi documenti sono stati ricevuti e annotati entro il 15-11-2018.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Si ricorda anche che dal 2017 era già stato modificato il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione Iva; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2018 a pag. 30 che richiama i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 17-1-2018.

Versamento rateale saldo 2017. I contribuenti che hanno scelto di versare in rate mensili di pari importo il saldo Iva relativo all'anno d'imposta 2017, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale nona e ultima rata maggiorando l'imposta dovuta del 2,64%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può

superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro oggi) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

I contribuenti potevano anche versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli Redditi 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018.

In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro. Si ricorda inoltre che la dichiarazione Iva doveva essere obbligatoriamente presentata autonomamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-4-2018, non essendo più possibile, già dallo scorso anno, presentarla unitamente a quella relativa ai redditi. Il modello di dichiarazione annuale Iva 2018, anche nella versione «Iva base 2018» utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.